

Parte Quarta

2) I CONSIGLIERI REGIONALI

L.R. 7 aprile 1966, n. 2⁽¹⁾ - Provvedimenti relativi al Consiglio regionale della Sardegna.

Art. 1⁽²⁾

L'indennità spettante ai membri del Consiglio regionale della Sardegna e il rimborso delle spese di segreteria e rappresentanza sono stabiliti dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Sardegna in misura non superiore, all'80% di quella fissata dalla L. 31 ottobre 1965, n. 1261.

L'Ufficio di Presidenza del Consiglio determina:

- a) l'ammontare della diaria, spettante ai membri del Consiglio regionale, a titolo di rimborso per spese di soggiorno a Cagliari, in misura non superiore a quella fissata dall'articolo 2 della L. 31 ottobre 1965, n. 1261; per i Consiglieri regionali, la cui abitazione sia situata ad oltre 35 km da Cagliari la stessa diaria è integrata sino ad un massimo del 30 per cento;
- b) le concessioni e le facilitazioni di viaggio da assegnare ai Consiglieri regionali in carica ed a quelli cessati dalla carica ed ai rispettivi familiari a carico, risultanti dagli stati di famiglia, per le finalità e le utilizzazioni stabilite dal Regolamento interno del Consiglio e per un numero di viaggi in tutto il territorio europeo non superiore rispettivamente a dodici e a quattro all'anno⁽³⁾;
- c) l'indennità di carica spettante ai membri dell'Ufficio di Presidenza, al Presidente e ai Vicepresidenti delle Commissioni consiliari permanenti e speciali, della Commissione di vigilanza della biblioteca e della Giunta delle elezioni, in misura non superiore all'80 per cento di quella fissata per le corrispondenti cariche del Parlamento;
- d) il contributo a favore di ciascun Gruppo consiliare nelle seguenti misure mensili:
 - 1) una quota fissa per tutti i Gruppi, non inferiore all'85 per cento di un'indennità consiliare e non superiore a due volte la medesima; al Gruppo misto, qualora in numero inferiore a tre, spetta una parte della quota fissa in misura proporzionale alla consistenza del Gruppo medesimo;
 - 2) una quota variabile, in misura non inferiore al 23 per cento dell'indennità consiliare, ragguagliata al numero dei componenti di ciascun Gruppo;
 - 3) una quota variabile ragguagliata al costo dei dipendenti di ciascun Gruppo, esclusi eventuali benefici eccedenti i trattamenti minimi garantiti dai contratti collettivi; la somma dei contributi erogati a tale titolo ai Gruppi non

⁽¹⁾ Pubblicata nel B.U. Sardegna 8 aprile 1966, n. 11.

⁽²⁾ Si riporta il testo risultante dalle modifiche apportate allo stesso, dalla L.R. 1° marzo 1968, n. 15, dalla L.R. 19 aprile 1977, n. 14, dalla L.R. 9 novembre 1981, n. 37, dalla L.R. 31 maggio 1984, n. 26, dalla L.R. 13 agosto 1985, n. 19, dalla L.R. 22 gennaio 1986, n. 16, e, infine, dalla L.R. 6 novembre 1992, n. 20.

⁽³⁾ Lettera così sostituita dall'art. 1, L.R. 22 gennaio 1986, n. 16, poi così modificata dall'art. 30, comma 24, L.R. 22 aprile 2002, n. 7.

può superare il limite del 17 per cento della complessiva indennità consiliare e la somma di tali contributi e di quelli erogati ai sensi del numero 2) non può superare il limite del 50 per cento della complessiva indennità consiliare.

Il contributo di cui alla presente lettera è assegnato solo ai Gruppi corrispondenti ai partiti o formazioni politiche che nel proprio statuto nazionale o regionale prevedano la designazione dei candidati alle elezioni regionali della Sardegna attraverso elezioni primarie. Resta ferma comunque la parte del contributo di cui al numero 3) corrispondente al costo del personale di cui all'articolo 5.

L'Ufficio di Presidenza del Consiglio determina i modi e i termini della resa del conto finale sull'utilizzazione del contributo da parte di ciascun Gruppo⁽⁴⁾;

- e) il rimborso delle spese di viaggio ai membri del Consiglio regionale quando si recano fuori sede per l'assolvimento di incarichi consiliari sia nel territorio della Regione che nel restante territorio nazionale o all'estero⁽⁵⁾;
- f) il contributo a carico del Consiglio regionale previsto dall'articolo 136 del Regolamento interno⁽⁶⁾;
- g) i massimali d'assicurazione di ciascun membro del Consiglio regionale contro i rischi d'infortunio derivanti dall'esercizio del mandato consiliare e in genere dall'esercizio dell'attività politica, in misura non superiore a dieci volte l'indennità consiliare ragguagliata ad un anno;
- h) un contributo annuo a favore di ciascun Consigliere regionale, non superiore a tre volte l'indennità consiliare mensile, da versarsi con le modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, per spese di documentazione, aggiornamento e stampa, strumentazioni tecnologiche⁽⁷⁾.

Le disposizioni della predetta legge si applicano ai Consiglieri regionali in quanto compatibili con le norme degli articoli seguenti⁽⁸⁾.

Art. 1 bis

(9)

Art. 1 ter

1. Al consigliere sospeso dalla carica ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità

(4) Lettera già modificata dalla L.R. 6 novembre 1992, n. 20, e dalla L.R. 25 ottobre 1993, n. 52, e successivamente così sostituita dall'articolo 8, L.R. 18 dicembre 1995, n. 37.

(5) Periodo così modificato dall'art. 20, comma 26, lettera a), L.R. 11 maggio 2006, n. 4.

(6) Nel Regolamento interno attualmente in vigore non è contemplato l'art. 136.

(7) Comma aggiunto dall'art. 1, L.R. 13 agosto 1985, n. 19; la lettera h) è stata poi così modificata dall'art. 6, comma 34, L.R. 24 aprile 2001, n. 6.

(8) Comma così sostituito dall'art. 1, L.R. 1° marzo 1968, n. 15.

(9) Articolo aggiunto dall'art. 2, L.R. 9 novembre 1981, n. 37, poi abrogato dall'art. 20, comma 26, lettera b), L.R. 11 maggio 2006, n. 4.

sociale), come modificato dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, e dalla legge 12 gennaio 1994, n. 30, è corrisposto, per la durata della sospensione, un assegno alimentare pari al 70 per cento dell'indennità di cui al comma 1 dell'articolo 1.

2. Nei casi di cui al comma 1 non si fa luogo alla corresponsione della diaria, delle indennità e dei contributi di cui al comma 2 dell'articolo 1.

3. Qualora venga emessa sentenza definitiva di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione, al consigliere che sia stato sospeso è corrisposta, per il periodo di sospensione, l'indennità di cui al comma 1 dell'articolo 1, dedotto l'assegno percepito ai sensi del comma 1 del presente articolo⁽¹⁰⁾.

Art. 2

I dipendenti dello Stato, della Regione e di alte pubbliche amministrazioni, nonché i dipendenti di enti e istituti di diritto pubblico, sottoposti alla vigilanza dello Stato o della Regione, che siano stati eletti Consiglieri regionali, devono chiedere di essere collocati in aspettativa per tutta la durata del mandato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della L. 12 dicembre 1966, n. 1078.

Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai professori universitari di ruolo e nel caso in cui i Consiglieri regionali che siano pubblici dipendenti debbano in virtù di leggi o regolamenti, espletare un periodo di prova o di straordinario e per una durata limitata al periodo di prova o di straordinario⁽¹¹⁾.

Art. 2 bis

Ai Consiglieri regionali, che si trovano nelle condizioni di cui al primo comma dell'articolo precedente e che non ottemperino alle disposizioni in esso contenute o che in ogni caso continuino a percepire stipendio, paga o retribuzione dalla amministrazione di appartenenza, sarà trattenuta una quota dell'indennità di cui al precedente articolo 1 pari allo stipendio, paga o retribuzione percepiti dall'amministrazione di cui sono dipendenti, al netto di ogni ritenuta erariale e previdenziale⁽¹¹⁾.

Art. 2 ter

Con l'indennità di cui al precedente articolo 1 non possono cumularsi assegni o indennità, medaglie o gettoni di presenza comunque derivanti da incarichi di carattere amministrativo, conferiti dallo Stato, dalla Regione, da enti pubblici, da banche di diritto pubblico, da enti privati concessionari di pubblici servizi, da enti privati con azionariato statale o regionale e da enti privati aventi rapporti di affari con lo Stato, le Regioni, le Province ed i Comuni.

Restano in ogni caso escluse dal divieto di cumulo le indennità per partecipa-

⁽¹⁰⁾ Articolo aggiunto dall'articolo 2, L.R. 27 dicembre 1994, n. 39.

⁽¹¹⁾ Gli attuali artt. 2, 2 bis, 2 ter, 2 quater e 2 quinquies sostituiscono l'originario art. 2, per effetto dell'art. 2, L.R. 1° marzo 1968, n. 15.

zione a commissioni giudicatrici di concorso, a missioni, a commissioni di studio e a commissioni di inchiesta⁽¹⁾.

Art. 2 quater

Con l'indennità di cui al precedente articolo 1, fino alla concorrenza dei quattro decimi del suo ammontare, secondo quanto disposto nel successivo art 2-quinquies, non sono cumulabili stipendi, assegni o indennità derivanti da rapporto di pubblico impiego.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alle indennità e agli assegni derivanti da incarichi accademici, quando i rispettivi titolari siano stati posti in aspettativa in base al precedente articolo 2⁽¹⁾.

Art. 2 quinquies

Ai dipendenti pubblici eletti consiglieri regionali sarà corrisposto dal giorno in cui sono collocati in aspettativa ai sensi del precedente articolo 2, e per il periodo di durata dell'aspettativa medesima un assegno mensile pari alla eventuale eccedenza tra il trattamento netto di stipendio, paga o retribuzione, previsto dalle vigenti disposizioni per la qualifica o grado ricoperti nell'amministrazione di appartenenza e quattro decimi dell'indennità di cui al precedente articolo 1, calcolata al netto della imposta unica sostitutiva di quelle di ricchezza mobile, complementare e relativa addizionale e dell'imposta sostitutiva dell'imposta di famiglia nonché del contributo ordinario mensile versato alla Cassa di previdenza dei consiglieri regionali⁽¹⁾.

Art. 3

Alla spesa necessaria per l'esecuzione della presente legge 2 decorrere dal 1° gennaio 1966, si fa fronte con le somme iscritte nel capitolo 11101 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione sarda per l'esercizio corrente.

Art. 4

Gli artt. 1 e 6 della L.R. 27 giugno 1949, n. 2, sono abrogati.

Art. 5

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.